



Per un vocabolario della valorizzazione del capitale umano: orientarsi tra normative e procedure

Già con la codificazione dell'Italia unita, la libertà di circolazione e di scelta del domicilio implicava la possibilità per ciascun individuo di fissare *“la propria sede nel luogo ove i suoi interessi lo possono chiamare”* **IL DIRITTO DELLO STRANIERO SI AFFERMA COME UN DIRITTO SOGGETTIVO**



LIBERTA' DI CERCARE UN LAVORO, DI LAVORARE, DI STABILIRSI E DI PRESTARE SERVIZI IN QUALUNQUE STATO IN CONDIZIONE DI NON DISCRIMINAZIONE RISPETTO AI CITTADINI DELLO STATO DI DESTINAZIONE.



**DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO E
DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI**



Fondazione
Compagnia
di San Paolo



FATTI RI/CONOSCERE!

Accesso allo **STUDIO** e al **LAVORO** in Italia



Il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali conseguiti all'estero permette di valorizzare le esperienze e le conoscenze acquisite da cittadini stranieri minori e adulti al di fuori dei confini nazionali e favorisce il loro accesso allo studio e al lavoro in Italia.

Articoli 14 e 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Diritto all'istruzione e Libertà professionale e diritto di lavorare.

Articolo 6, lett. e) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Competenze dell'Unione Europea.

Articoli 4 e 34 della Costituzione.
Diritto al lavoro e diritto all'istruzione.

Presupposti per il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali ottenute all'estero: libertà di circolazione e di stabilimento, da intendersi quale diritto di partecipare in maniera stabile e continuativa alla vita economica di un paese diverso da quello di origine.

SOGGETTO PROMOTORE



SOGGETTI REALIZZATORI



FATTI RI/CONOSCERE!

Accesso allo STUDIO e al LAVORO in Italia



UN PO' DI NOZIONI....

Il **titolo di studio** è un attestato, rilasciato dalla competente autorità scolastica o accademica ad una persona fisica, che certifica l'acquisizione di un certo grado di istruzione e di un certo livello di cultura (c.d. valore culturale).

I titoli di studio rilasciati da enti o istituti di istruzione superiore (ad esempio università) vengono detti titoli accademici.

Valore legale del titolo di studio: insieme degli effetti giuridici che la legge riconduce a un titolo scolastico o accademico rilasciato da un istituto autorizzato a tale fine.

Il valore legale di un titolo di studio non è un istituto giuridico definito in forza di una precisa disposizione normativa, dovendo al contrario essere desunto dall'insieme delle norme che intendono ricollegare al suo conseguimento un determinato effetto.

Pluralità di ordinamenti.

La **qualifica professionale** è conferita a seguito di un esame di abilitazione all'esercizio professionale a cui sono ammessi solamente coloro che abbiano conseguito presso Università o Istituti superiori riconosciuti la laurea o il diploma corrispondente.

L'esame di Stato serve per l'abilitazione all'esercizio professionale.

PROFESSIONI REGOLAMENTATE ≠ PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

SOGGETTO PROMOTORE



SOGGETTI REALIZZATORI





PRINCIPIO DEL RICONOSCIMENTO FINALIZZATO DEI TITOLI DI STUDIO E DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI - Legge 11 luglio 2002, n. 148

Riconoscimento
professionale



- Esercizio di professione regolamentata
- Accesso al mercato del lavoro per professioni non-regolamentate

Riconoscimento
accademico



- Accesso ad un corso/Prosecuzione degli studi
- Abbreviazione di corso/Riconoscimento periodo studi/Riconoscimento di crediti
- Conseguimento del corrispondente titolo italiano (equipollenza)
- Equipollenza del Dottorato di Ricerca

Riconoscimento non
accademico



- Accesso a pubblici concorsi
- Attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva nei pubblici concorsi/Progressione di carriera nella P.A.
- Fini previdenziali/Riscatto periodo di studi
- Iscrizione ai Centri per l'impiego

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI





RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI - Direttiva 2005/36/CE e Direttiva 2013/55/UE

Professioni regolamentate: secondo la Direttiva 2005/36/UE all'art. 3, par. 1 lettera a), comprendono le **attività, o insieme di attività professionali, il cui accesso ed esercizio sono subordinati, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di determinate qualifiche professionali** (es. avvocato, medico, ingegnere ecc ...).

Professioni non regolamentate: l'accesso non è subordinato al preventivo superamento di un esame di abilitazione (es. arredatore, attore ecc ...). Non devi chiedere il permesso o avviare alcun procedimento amministrativo di riconoscimento della qualifica professionale. Puoi esercitare la tua professione nel nuovo paese dell'UE alle stesse condizioni applicate ai cittadini di tale paese.

ORIGINE DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE:

Ove l'interessato, titolare del diritto alla libera circolazione sul territorio italiano, sia in possesso di una **qualifica professionale conseguita nell'Unione Europea o in uno Stato equiparato** a questi fini (Stati dello Spazio Economico Europeo e Svizzera) **o con cui l'Italia abbia concluso specifici accordi, vanta a pieno titolo il diritto al riconoscimento della qualifica professionale.**

Ove il **diploma professionale** sia stato **ottenuto in un Paese terzo** sarà possibile il **riconoscimento della qualifica solo nel rispetto delle procedure normative nazionali**, permanendo la necessità di un raffronto tra le conoscenze attestate dal diploma e le qualifiche richieste nello stato per lo svolgimento della professione.





UNIONE EUROPEA

TEMPORANEITA' DELLA PRESTAZIONE: LIBERA CIRCOLAZIONE DI SERVIZI: il professionista che abbia legittimamente acquisito una qualificazione professionale in uno Stato membro dell'Unione Europea può esercitare temporaneamente la professione in tutti gli Stati membri. Tale disciplina è confermata dalla Direttiva 2005/36/Ce, la quale, all'art. 5, introduce un **divieto per gli Stati membri di limitare la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro per ragioni attinenti le qualifiche professionali.**

SVOLGIMENTO PERMANENTE DELLA PROFESSIONE: LIBERTA' DI STABILIMENTO: il professionista che abbia ottenuto un titolo di studio nell'Unione Europea ed intenda svolgere permanentemente la propria attività in Italia necessita, al di fuori delle ipotesi di riconoscimento automatico, di un **titolo abilitativo** ottenuto al termine di un procedimento articolato con il quale si accerti l'equivalenza tra i diplomi. **PRINCIPIO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO.**

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI





RICONOSCIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI OTTENUTI IN UNO STATO DELL'UNIONE EUROPEA

APPROCCIO SETTORIALE PER PROFESSIONE



Per le professioni per le quali non è previsto un riconoscimento automatico è necessario ottenere il riconoscimento della qualifica professionale mediante un procedimento amministrativo volto a verificare il possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto o per accedere alla professione ed esercitarla sul suo territorio

DISCREZIONALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE



Armonizzazione – **Riconoscimento automatico** per talune professioni come medici, infermieri, veterinari, dentisti, farmacisti, architetti

Presunzione relativa.

**MUTUO RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI
≠ MUTUO RICONOSCIMENTO DEI PRESTATORI**



N.B. QUESTO REGIME VALE ANCHE PER GLI STATI EQUIPARATI A QUESTI FINI E PER GLI STATI CON CUI L'ITALIA ABBA CONCLUSO APPOSITI ACCORDI. PRINCIPIO DI RECIPROCITA' (es. Turchia)



SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI





RICONOSCIMENTO DI UNA QUALIFICA PROFESSIONALE OTTENUTA AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA

La qualifica professionale ottenuta da un cittadino in un Paese terzo, il quale temporaneamente o permanentemente intenda stabilirsi in Italia, è soggetta ad una **verifica operata di volta in volta dalle amministrazioni dello Stato** al fine di verificare l'equivalenza dei diplomi.



Discrezionalità dell'amministrazione e rilascio di un provvedimento abilitativo.

Se hai ottenuto le qualifiche professionali in un **paese extra UE** e hai già lavorato per **almeno 3 anni** nel paese dell'UE che ha riconosciuto per primo le tue qualifiche, se desideri trasferirti in un altro paese dell'UE puoi richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali in un altro paese dell'UE secondo le norme che si applicano ai professionisti che hanno ottenuto il titolo di studio in un paese dell'UE.



PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI CONSEGUITE IN UNO STATO DELL'UNIONE EUROPEA

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ESITO POSITIVO: PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA E CONSEGUENTE AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' PROFESSIONALE ALLE STESSA CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE ITALIANA PER I PROPRI CITTADINI

ESITO NEGATIVO: MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE OPPURE ADOZIONE DI MISURE DI COMPENSAZIONE NECESSARIE PER COLMARE LE LACUNE RICONTRATE (es. tirocinio di adattamento o prova attitudinale)

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI





PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

La domanda di riconoscimento deve essere presentata al **Ministero competente**, indicando la professione o le professioni in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.

Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con **decreto** da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione. Il Ministro può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento.

Ministero della Giustizia: Agente di cambio; agronomo e forestale junior; agrotecnico; assistente sociale; attuario; attuario junior; avvocato.

Ministero della Salute: Biologo; dietista; educatore professionale; farmacista; fisioterapista; infermiere; logopedista; medico/medico specialista; odontoiatra; ostetrica; ottico; podologo; psicologo; psicoterapeuta ecc...

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI



https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/index_it.htm



RICONOSCIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Per le professioni di area medica, la normativa europea ha fissato regole di armonizzazione tra i Paesi dell'Unione, dello Spazio Economico Europeo e della Confederazione Svizzera per effetto delle quali la procedura di riconoscimento consiste in una **verifica documentale** della sussistenza dei titoli posseduti oltre ad un **accertamento della conoscenza della lingua italiana** e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità.

I decreti di riconoscimento rilasciati a cittadini extraeuropei perdono efficacia trascorsi due anni dal loro rilascio qualora il professionista non si iscriva al relativo albo professionale, ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del D.P.R. 394 del 1999.

Presso il Ministero della sanità sono istituiti **elenchi speciali** per gli esercenti le professioni sanitarie sui quali, annualmente, sono pubblicati i nominativi di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI





RICONOSCIMENTO FORMALE DEI TITOLI DI STUDIO: IL DIPLOMA DI LAUREA IRRILEVANZA DEL PAESE IN CUI SIA STATO OTTENUTO IL TITOLO DI STUDIO

Il **giudizio di equivalenza**, disciplinato dall'art. 2 della **legge 148 del 2002**, consente a colui che sia titolare di un titolo di studio conseguito all'estero di ottenere una dichiarazione di corrispondenza tra tale titolo e quello italiano al fine di poter accedere al livello di istruzione superiore successivo (corsi di laurea di primo e di secondo livello o accesso ad un dottorato di ricerca).

Il giudizio di equivalenza non conferisce valore legale al titolo di studio straniero.

RICONOSCIMENTO A EFFETTO SOSTITUTIVO DEL CICLO DI STUDI COMPIUTO ALL'ESTERO.

La dichiarazione di equipollenza, introdotta con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed oggi disciplinata dall'art. 2 della **legge 148 del 2002**, **conferisce, in Italia, valore legale al titolo straniero**, assimilandolo al corrispondente titolo di primo, di secondo o di terzo livello rilasciato dalle corrispondenti Università italiane.

RICONOSCIMENTO A EFFETTO CUMULATIVO DEL CICLO DI STUDI COMPIUTO ALL'ESTERO.

SOGGETTO PROMOTORE



SOGGETTI REALIZZATORI



FATTI RI/CONOSCERE!

Accesso allo **STUDIO** e al **LAVORO** in Italia



**GIUDIZIO DI EQUIVALENZA DEL
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA
SUPERIORE E DEI DIPLOMI DI LAUREA
DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO**



**SINGOLE
UNIVERSITA'**

**GIUDIZIO DI EQUIPOLLENZA DEI
DIPLOMI DI LAUREA DI PRIMO E DI
SECONDO LIVELLO**



SINGOLE UNIVERSITA'

**GIUDIZIO DI EQUIPOLLENZA DEL
DOTTORATO DI RICERCA**



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PREVIO
PARERE DEL CUN**

**GIUDIZIO DI EQUIPOLLENZA DEL
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA
SUPERIORE**



**UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE**

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI



FATTI RI/CONOSCERE!

Accesso allo **STUDIO** e al **LAVORO** in Italia



GIUDIZIO DI EQUIVALENZA: La competenza è attribuita alle Università e agli istituti di istruzione universitaria, i quali, fatti salvi gli accordi bilaterali o multilaterali, la esercitano nell'ambito della loro autonomia, in conformità ai rispettivi ordinamenti ed in ossequio ai principi generali vigenti in materia (ufficialità del titolo finale e anni minimi di istruzione).

GIUDIZIO DI EQUIPOLLENZA: La competenza è attribuita alle singole **Università**, le quali, entro il termine di **90 giorni** dalla richiesta della parte istante, possono rilasciare il corrispondente titolo italiano senza la richiesta di superare ulteriori esami o di presentare elaborati finali (**riconoscimento diretto o equipollenza diretta**) oppure possono richiedere all'interessato di sostenere ulteriori esami per conseguire crediti aggiuntivi o redigere delle relazioni per colmare la parte del *curriculum studiorum* non coperta dal titolo estero (**abbreviazione di corso**).

Al fine della richiesta di rilascio del corrispondente titolo italiano, **le Università devono accertarsi che:**

- 1. il titolo estero sia un titolo ufficiale di primo o di secondo livello del sistema estero di riferimento;**
- 2. il titolo consenta, nel sistema estero di riferimento, l'ingresso a corsi accademici di secondo o terzo ciclo;**
- 3. il titolo sia corrispondente, sia sotto i profili della didattica e della ricerca (per esempio, numero di crediti, durata, natura accademica e/o elementi di ricerca, ecc.), sia per tipologia e ambito disciplinare ad un titolo di studio italiano.**

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI





Documentazione: il potere di autocertificazione

I cittadini italiani e dell'Unione Europea possono autocertificare, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, i titoli di studio, gli esami sostenuti, la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica. Al contrario, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Per effetto del D.P.R. 445 del 2000, nel nostro ordinamento, **il potere di autocertificazione introduce un regime di differenziazione tra i cittadini dell'Unione Europea e i cittadini provenienti da Paesi terzi** in ragione del quale, mentre i cittadini europei possono presentare delle dichiarazioni sostitutive di certificati rilasciati dallo Stato europeo, i cittadini provenienti da Paesi terzi sono obbligati a produrre certificati originali corredati da traduzione in italiano, a meno che non vi siano specifici accordi in materia tra l'Italia e lo Stato terzo.

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI





Documentazione

LA DICHIARAZIONE DI VALORE: Inoltrando l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di studio estero, è necessario presentare, tra l'altro:

la copia autentica del titolo di studio,

il permesso di soggiorno,

la dichiarazione di valore ☐ Regio decreto n. 1269 del 1938: documento ufficiale avente natura esclusivamente informativa in cui sono indicati l'istituzione erogante il titolo di studio e la sua ufficialità, i requisiti di accesso, la durata del corso, il voto ottenuto e la validità del titolo. E' ancora valida?

IL DIPLOMA SUPPLEMENT: sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO, è una relazione informativa allegata al titolo di studio volta a facilitare il riconoscimento accademico e professionale delle qualifiche conseguite. Tale documento, introdotto nel sistema universitario italiano per effetto del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 509 del 1999, è valutabile discrezionalmente dalle istituzioni coinvolte nei procedimenti di riconoscimento dei titoli e delle qualifiche professionali.

L'attestato di comparabilità, l'attestato di verifica e l'European Qualifications Passport for Refugees.

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI



FATTI RI/CONOSCERE!

Accesso allo STUDIO e al LAVORO in Italia



Il **CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche** svolge dal 1984 la propria attività di informazione e consulenza sulle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e sui temi collegati all'istruzione e formazione superiore italiana e internazionale.

In applicazione dell'Articolo IX.2 della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea (comunemente detta Convenzione di Lisbona), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR ha affidato al CIMEA il compito di svolgere le attività di **Centro nazionale di informazione** sulle procedure di riconoscimento dei titoli vigenti in Italia, sul sistema italiano d'istruzione superiore e sui titoli presenti a livello nazionale.

Obiettivo principale del CIMEA è quello di favorire la mobilità accademica in tutti i suoi ambiti, facilitando la comprensione degli elementi del sistema italiano e dei sistemi esteri di istruzione e formazione superiore e promuovendo i principi della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli.

<http://www.cimea.it/>

SOGGETTO PROMOTORE



SOGGETTI REALIZZATORI





FOCUS: ALTRI SISTEMI DI ACCREDITAMENTO DEI PROFESSIONISTI

Accordi volti a favorire la liberalizzazione economica intesa come liberalizzazione del commercio dei servizi.

General Agreement on Trade in Services (GATS) promosso dall'organizzazione mondiale del commercio : accordi bilaterali o multilaterali per promuovere adeguate procedure di riconoscimento dei percorsi formativi e delle esperienze formative secondo linee guida e standard minimi comuni (es. revisori dei conti)

Tessera professionale europea: procedura alternativa che permette al professionista che offre servizi di stabilirsi in un altro Stato membro per una durata corrispondente al periodo in cui egli può esercitare legittimamente la professione nello Stato membro di origine.

Carta blu UE: consente ai lavoratori altamente qualificati che possano circolare sulla base degli accordi di Schengen di accedere ad un'attività professionale nei paesi dell'UE che abbiano adottato il modello per un periodo di tempo superiore ai tre mesi. **CONVENZIONI CON ISTITUTI DI RICERCA.**

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI



**FATTI
RI/CONOSCERE!**

Accesso allo STUDIO e al LAVORO in Italia



Grazie per l'attenzione!

Dott.ssa Elena Belliardo
elena.belliardo@unito.it

Dott.ssa Vittoria Marchese
vittoria.marchese@unito.it

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI

